

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente -

Dott. RAGO Geppino - Consigliere -

Dott. DI PAOLA Sergio - Consigliere -

Dott. PACILLI Giuseppina A.R. - Consigliere -

Dott. SGADARI Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.A., nato a (.....);

avverso la sentenza del della Corte di Appello di
.....;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. ROMANO Giulio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per
prescrizione.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di
confermava la sentenza del Tribunale di del 19 gennaio del

2017 che aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 100,00 di multa in relazione al reato di appropriazione indebita aggravato dall'abuso di prestazione d'opera, commesso quale amministratore di condominio ed in relazione alla somma di circa Euro prelevata dal conto corrente intestato al condominio medesimo.

2. Ricorre per cassazione C.A., deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, che la Corte avrebbe adottato senza tenere conto delle doglianze difensive e di quanto emerso dalla consulenza tecnica effettuata dal Pubblico ministero (nonchè dall'esame dibattimentale del consulente), a proposito della mancanza di prova che i prelievi effettuati dal ricorrente dal conto corrente del condominio fossero indebiti, non potendosi risalire alla loro causale per difetto di documentazione a corredo;

2) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla individuazione del tempus commissi delicti in relazione all'arco temporale preso in considerazione dalla imputazione (ottobre 2006-dicembre 2010), con la conseguenza che, nel dubbio, avrebbe dovuto essere dichiarata l'intervenuta prescrizione del reato, anche tenuto conto delle regole giurisprudenziali sulla decorrenza del termine di prescrizione nel reato continuato;

3) violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, non essendo stati indicati i passaggi intermedi ma solo la pena finale;

4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Quanto al primo motivo, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui, sulla base degli esiti della consulenza tecnica disposta dal Pubblico ministero, ha sottolineato come fosse emersa l'assenza di causale per i prelievi del ricorrente pari a Euro, non avendo, peraltro, fornito egli al suo successore nell'amministrazione del condominio alcuna giustificazione documentale, nemmeno fornita in corso di giudizio.

L'insieme di questi elementi da contezza della ragionevolezza del giudizio di condanna, privo di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede e non contraddetto da alcuna argomentazione difensiva, essendosi il ricorrente limitato solo genericamente a lamentarsi di presunte omissioni nella valutazione di doglianze contenute nell'atto di appello, senza specificarne però nessuna.

Secondo il condiviso insegnamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice di appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente e, cioè, contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962).

2. Anche il secondo motivo è del tutto generico se posto al confronto con la motivazione della sentenza impugnata; che ha individuato correttamente la data di decorrenza del reato dall'interversione del possesso avvenuta al momento della dismissione della carica (nel 2011), allorquando il ricorrente non aveva restituito al condominio quanto da lui indebitamente prelevato. Ne consegue che la condotta deve ritenersi commessa, secondo l'imputazione,

nel mese di dicembre del 2010 e la prescrizione è maturata in data successiva alla sentenza impugnata, al primo di giugno 2018.

Tale rilievo della Corte è stato del tutto ignorato in ricorso.

Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, e cioè nel momento in cui l'agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria. (Nella specie, la Corte ha ritenuto consumato il delitto di appropriazione indebita delle somme relative al condominio, introitate a seguito di rendiconti, da parte di colui che ne era stato amministratore, all'atto della cessazione della carica, momento in cui, in mancanza di restituzione dell'importo delle somme ricevute nel corso della gestione, si verifica con certezza l'interversione del possesso) (Sez. 2, Sentenza n. 40870 del 20/06/2017, Narducci, Rv. 271199 - 01).

3. Anche con riguardo ai restanti motivi, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza, avendo la Corte ritenuto proporzionata alla gravità dei fatti la sanzione, invero modesta, inflitta dal Tribunale e pari a mesi tre di reclusione ed Euro 100,00 di multa, non essendo causa di nullità della sentenza la circostanza che il primo giudice non avesse indicato l'aumento per la contestata aggravante, assorbito dal giudizio finale della Corte in ordine alla congruità della sanzione complessiva.

Inoltre, nella valutazione del trattamento sanzionatorio, la Corte ha valorizzato l'intensità del dolo ed il comportamento susseguente al reato, al fine di negare i benefici richiesti dall'appellante, peraltro formulati nell'atto di appello in termini assolutamente generici.

Nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125 c.p., comma 3, anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del

29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). Inoltre, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche - e ciò vale anche per il beneficio della non menzione della condanna - è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2 sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2019